



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 310/17/CONS**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTINUITÀ NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO UNIVERSALE (ART. 3 COMMI 1, 5 LETT. B), COMMA 8 LETT D) D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 342/14/CONS del 26 giugno 2014, recante “*Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, di seguito Regolamento sanzioni, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 06/17/DISP, notificato alla Società Poste Italiane in data 28 marzo 2017, recante “*Contestazione alla società Poste Italiane per la violazione dell'art. 3, comma 1, comma 5 e comma 8 lett. d) d.lgs. 261/1999 e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A alla delibera n. 385/CONS presso alcuni Uffici Postali della Provincia di Salerno*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Il 28 marzo 2017 con l'atto di contestazione n. 06/17/DSP l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico di Poste Italiane S.p.A. (di seguito la Società).

La condotta contestata riguardava la chiusura, nel periodo 27-31 dicembre 2016, dei seguenti 14 uffici postali nella provincia di Salerno: Borgo San Lazzaro nel Comune di Serre rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 31 dicembre 2016; Caggiano nel Comune di Caggiano rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 31 dicembre 2016; Fonte nel Comune di Roccadaspide rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 29 dicembre 2016; Rodio nel Comune di Pisciotta rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 29 dicembre 2016; Santa Barbara nel Comune di Ceraso rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 30 dicembre 2016; Ceraso nel Comune di Ceraso rimasto chiuso al pubblico per n. 2 giorni il 27 e il 29 dicembre 2016; Pattano nel Comune di Vallo della Lucania rimasto chiuso al pubblico per n. 2 giorni il 27 e il 29 dicembre 2016; Valva nel Comune di Valva rimasto chiuso al pubblico per n. 2 giorni il 27 e il 29 dicembre 2016; Ispani nel Comune di Ispani rimasto chiuso al pubblico per n. 3 giorni il 27, il 29 e il 31 dicembre 2016; Montesano/Marcellana Stazione nel Comune di Montesano sulla Marcellana rimasto chiuso al pubblico per n. 2 giorni il 30 e il 31 dicembre 2016; Cuccaro Vetere nel Comune di Cuccaro Vetere rimasto chiuso al pubblico per n. 3 giorni il 27, il 28 e il 30 dicembre 2016; Padula Scalo nel Comune di Padula rimasto chiuso al pubblico per n. 4 giorni il 27, il 29, il 30 e il 31 dicembre 2016; Campora nel Comune di Campora rimasto chiuso al pubblico per n. 2 giorni il 27 e il 31 dicembre 2016; Capitello nel Comune di Ispani rimasto chiuso al pubblico per n. 1 giorno il 29 dicembre 2016.

Per ciascuno dei suddetti uffici e in relazione alla chiusura è stata contestata la violazione:

a) dell'obbligo di prestare il servizio in via continuativa (art. 3 del d.lgs n. 261/1999);

b) dell'obbligo di informare preventivamente la clientela sulle chiusure degli uffici (art. 14, comma 3, delibera n. 385/13/CONS, ed art. 3, comma 2, d.m. 28 giugno 2007);

## 2. Deduzioni difensive

La Società ha esposto le proprie difese in una memoria (pervenuta il 27 aprile 2017).

Nelle proprie difese la Società non ha contestato la sussistenza dei fatti, vale a dire la chiusura dei suddetti uffici postali nei giorni lavorativi indicati nell'atto di contestazione, ma la possibilità di configurare una violazione per i fatti addebitati.

A) In merito alla contestazione per la violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio (art. 3, commi 1, 5 e 8 del d.lgs. 261/1999), la Società osserva quanto segue.

Secondo la Società le chiusure sarebbero motivate da improvvisa assenza di risorse e per tale motivo non potrebbe configurarsi una discontinuità nella erogazione del servizio, considerato che in ciascuno dei Comuni interessati da tali chiusure il servizio è stato comunque garantito, sulla base degli standard minimi stabiliti dalla vigente regolamentazione, ed in specie dalla delibera n. 342/14/CONS "*Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane*", attraverso gli uffici postali presenti nel territorio comunale.

Il principio di continuità del servizio dovrebbe essere letto alla luce del d.m. 7 ottobre 2008, che ha statuito che l'orario minimo di apertura al pubblico degli Uffici Postali presidio unico di comune è pari a tre giorni e diciotto ore settimanali da effettuarsi a giorni alterni. Inoltre la delibera n. 342/14/CONS avrebbe ridotto, secondo la Società, tale obbligo di apertura minima a due giorni e 12 ore settimanali nei Comuni al di sotto dei 500 abitanti e nella ricorrenza di ulteriori condizioni (art. 4).

Il principio di erogazione del servizio universale con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno sarebbe dunque assolto attraverso un'apertura settimanale, di regola articolata su tre giorni lavorativi alterni.

Gli obblighi di apertura minima sarebbero dunque riferiti agli uffici presidio unico di Comune e, pertanto, gli ulteriori uffici postali eventualmente presenti nel medesimo Comune potrebbero osservare un orario articolato al di sotto di tale soglia minima nel rispetto delle effettive esigenze dell'utenza.

La Società ritiene, così, che la chiusura di un ufficio postale non possa astrattamente configurare "interruzione oggettiva della continuità nell'erogazione del servizio universale postale" ed essere di per sé condotta sanzionabile, ma deve essere valutata in relazione al singolo caso verificando se la chiusura dell'ufficio postale abbia effettivamente compromesso la continuità, intesa come apertura minima settimanale di 3 giorni e 18 ore del servizio nell'ambito del comune di riferimento, nel rispetto degli ulteriori criteri di distribuzione degli uffici postali sul territorio nazionale.

Secondo la Società, quindi, dovrebbe essere verificato il rispetto degli standard minimi relativi alla distribuzione sul territorio degli uffici, da ultimo modificati dalla delibera n. 342/14/CONS, considerando che il dimensionamento attuale della sua rete si

colloca al di sopra della “rete minimale” di uffici postali che la Società è tenuta a garantire.

Sulla scorta di tali motivazioni la Società respinge l’addebito mosso nell’atto di contestazione relativamente alla chiusura di uffici postali motivate dall’assenza improvvisa di personale.

B) Inoltre la Società puntualizza che riguardo alla chiusura di 6 uffici postali per una sola giornata, per assenza improvvisa di risorse, (Borgo San Lazzaro nel Comune di Serre, rimasto chiuso nella giornata del 31 dicembre 2016; Caggiano nel Comune di Caggiano, rimasto chiuso nella giornata del 31 dicembre 2016; Santa Barbara nel Comune di Ceraso, rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016; Fonte nel Comune di Roccadaspide, rimasto chiuso nella giornata del 29 dicembre 2016; Rodio nel Comune di Pisciotta, rimasto chiuso nella sola giornata del 29 dicembre 2016; Capitello, nel Comune di Ispani, rimasto chiuso nella sola giornata del 29 dicembre 2016; ad eccezione dell’Ufficio “Caggiano”, sono tutti uffici c.d. “monoperatore”) si è trovata, certamente, nell’oggettiva impossibilità di sostituire la risorsa improvvisamente assente nel medesimo giorno dell’evento. Si tratta, infatti, di reperire, nel più breve tempo possibile dalla notizia dell’assenza improvvisa in alcuni casi dell’unica risorsa dell’ufficio, una risorsa in sostituzione con funzioni di Responsabile, e dunque in grado di procedere all’apertura al pubblico dell’ufficio e che, peraltro, abbia disponibilità di un mezzo proprio nel giorno dell’evento. Infatti, soprattutto nei casi in cui gli uffici siano ubicati in realtà remote e periferiche, come noto difficilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico, la risorsa individuata oltre alle idonee competenze, deve essere in grado di raggiungere autonomamente la struttura territoriale di Poste che detiene copia delle chiavi dell’ufficio postale da aprire, per poi recarsi nell’ufficio di temporanea applicazione.

C) In relazione ai restanti uffici n. 8 uffici postali (Ceraso, Pattano, Valva, Ispani, Montesano, Cuccaro Vetere, Padula Scalo, Campora), oggetto di contestazione, la Società, pur respingendo le contestazioni mosse con riferimento alla violazione dell’art. 3 del d.lgs 261/99 per i motivi sopra riportati, riconosce che il protrarsi delle giornate di chiusura potrebbe aver arrecato disagi all’utenza nell’erogazione del servizio postale universale e, pertanto, ne ha assunto la responsabilità disponendo il pagamento della somma di euro 80.000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16 della legge 689/1981.

D) Infine secondo la Società sarebbero infondate le contestazioni in merito alla violazione degli obblighi informativi verso l’utenza, per insussistenza degli obblighi stessi che si assumono violati. La disposizione posta a fondamento di tale obbligo (delibera n. 385/13/CONS, art. 14 comma 3), infatti, prescrive unicamente obblighi informativi verso la clientela in relazione ad interventi permanenti di razionalizzazione della rete degli uffici postali, effettuati in ottemperanza alle vigenti normative e comunicati all’Autorità nell’ambito del piano annuale di razionalizzazione. La Società

ribadisce di aver adottato tutte le misure atte a far sì che la comunicazione sia stata resa alla clientela quanto più tempestivamente possibile.

In conclusione, la Società ha respinto tutte le contestazioni mosse in merito a tutte le casistiche considerate

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Oggetto di valutazione del provvedimento è la violazione dell’obbligo di continuità del servizio relativamente ai seguenti uffici postali:

- 1) Borgo San Lazzaro per la chiusura per n. 1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31);
- 2) Caggiano per la chiusura per n. 1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31);
- 3) Fonte per la chiusura per n. 1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29);
- 4) Rodio per la chiusura per n. 1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29);
- 5) Santa Barbara per la chiusura per n. 1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30);
- 6) Capitello per la chiusura per n. 1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29).

Non sono fondate le motivazioni della Società volte a dimostrare che le chiusure dei suddetti uffici postali sono giustificate dall’improvvisa assenza di risorse e che conseguentemente non vi è alcuna violazione all’obbligo di prestare il servizio in modo continuativo su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 261/99.

Spetta all’Autorità, attraverso l’adozione di provvedimenti di natura regolatoria, *“la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio”* (art. 2, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 261/1999).

Tali criteri vanno definiti in relazione alla missione che il servizio universale è tenuto ad assolvere e ai principi che devono correlativamente conformare l’attività del fornitore (come individuati dell’art. 3, comma 8). Tra questi si richiamano, in particolare, il rispetto delle esigenze essenziali, l’offerta di un trattamento identico agli utenti che si trovano in condizioni analoghe, la fornitura di un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore, l’aderenza del servizio all’evolversi delle esigenze dell’utenza e del contesto tecnico, economico e sociale.

Il fornitore del servizio universale è tenuto al puntuale adempimento di tali obblighi, della cui violazione è chiamato a rispondere attraverso uno specifico sistema di sanzioni amministrative.

Con riferimento ai punti di accesso alla rete del servizio postale, ed in particolare per quanto riguarda la rete degli uffici postali, i principi di continuità dell’erogazione

del servizio e capillarità della rete sono stati declinati dall’Autorità con la delibera n. 342/14/CONS ad integrazione del d.m. 7 ottobre 2008 che prescriveva, tra l’altro, l’operatività di “almeno un ufficio postale nel 96% dei Comuni italiani” e, nei Comuni con un unico presidio postale, in cui non è consentita la soppressione di uffici, si impone un’apertura al pubblico degli uffici non inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali.

Ciò premesso, la Società pretende di giustificare la legittimità delle improvvise chiusure, affermando innanzitutto che la propria rete è sopra dimensionata rispetto a quella che deve essere garantita (delibera n. 342/14/CONS).

Se è vero che effettivamente la rete di Poste Italiane è “sovradimensionata” rispetto a quella minimale da garantire, non è però ammissibile che la Società possa chiudere, anche solo temporaneamente ed improvvisamente, un ufficio postale in eccesso, senza rispettare le norme vigenti che impongono di seguire appositi procedimenti amministrativi e che prevedono, tra l’altro, precisi obblighi informativi nei confronti degli utenti e dell’Autorità.

La chiusura degli uffici esistenti, sia essa definitiva, temporanea ed improvvisa come nel caso di specie, non può avvenire in maniera discrezionale o a seguito di eventi congiunturali, ma deve avvenire attraverso un procedimento amministrativo ben delineato dalla normativa vigente.

La chiusura definitiva degli uffici è disciplinata dal Contratto di programma 2017-2019 – tuttora vigente – che prevede, all’art. 2 comma 5, che Poste Italiane trasmetta annualmente all’Autorità di regolamentazione *“l’elenco, da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali .... che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento ed ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione”*. Il piano deve essere redatto in conformità ai criteri previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008 come integrati dalla delibera 342/14/CONS *“Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane”*. La Società trasmette quindi all’Autorità con cadenza annuale l’elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione sul quale l’Autorità è chiamata a svolgere attività di vigilanza.

Le procedure sinteticamente descritte, pur salvaguardando l’autonomia gestionale della Società, sono del tutto coerenti con i principi in materia di servizio universale: la tutela delle esigenze essenziali degli utenti impone la fornitura del servizio anche in località per le quali è invocabile il cd. fallimento di mercato, in quanto zone caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l’erogazione delle prestazioni e la loro continuità strutturalmente non redditizia ed antieconomica, ma fondamentale.

Ne deriva che i suddetti uffici postali ricadenti nell'area della Provincia di Salerno, come quelli attivi in altre parti del territorio nazionale, una volta ricompresi nella rete che l'operatore dichiara di mettere a disposizione per la fornitura del servizio universale (e che per tale motivo sono considerati ai fini della quantificazione del relativo onere) sono da ritenersi essenziali e pertanto devono essere operativi con la continuità prevista dal loro orario di servizio settimanale, così da garantire la capillarità del servizio, in particolare in quei Comuni dove l'ufficio postale è anche presidio unico.

Non sono, pertanto, giustificabili le chiusure temporanee degli uffici postali per esigenze del personale e problematiche connesse ampiamente preventivabili e risolvibili con un minimo livello di programmazione operativa e di efficiente organizzazione aziendale che preveda per esempio una più puntuale e estremamente più coordinata procedura di emergenza che il personale deve seguire in modo molto stringente, per esempio nella gestione delle necessarie comunicazioni di servizio, al fine di garantire con estrema serietà, la continuità del servizio universale in casi di improvvisa assenza del personale dell'ufficio postale, soprattutto nei casi degli uffici monoperatore e con la massima attenzione per quelli che sono anche presidio unico di Comune, considerato anche che in tutti i casi non risulta possibile recuperare l'orario del servizio postale universale non fornito all'utenza.

Non è, infatti, accettabile, che l'azienda, per nessuno dei 6 uffici rimasti chiusi per una intera giornata, sia riuscita a trovare una economicamente sostenibile ed efficiente soluzione organizzativa che consentisse di aprire gli uffici anche solo con un minimo ritardo rispetto all'orario di apertura. L'inefficienza organizzativa aziendale è talmente elevata e particolarmente concentrata proprio nella Provincia di Salerno, nella quale nel periodo 19-31 dicembre 2016 sono stati chiusi improvvisamente per "mancanza di personale" ben il 53,4% degli uffici chiusi sull'intero territorio nazionale per la stessa motivazione, che non ha consentito neanche di limitare a solo pochi minuti i disagi all'utenza finale derivanti dalla chiusura dell'ufficio postale.

Da ciò discende che la semplice assenza di personale non può giustificare la chiusura dell'ufficio. Nelle sue memorie la Società si limita ad affermare che vi possono essere assenze di personale che non possono essere preventivate perché, evidentemente, dovute a circostanze eccezionali. La Società non ha però in alcun modo spiegato le ragioni dell'impossibilità di risolvere o quantomeno limitare con migliori soluzioni organizzative strutturali la straordinaria concentrazione, in un così limitato ambito territoriale e in così ristretto arco di tempo (durante il periodo natalizio), di disservizi e di disagi generati all'utenza.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza della violazione dell'art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b)*, comma 8 *lett d)*, del d.lgs. 261/1999, con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 261/1999, in relazione ai seguenti 6 uffici oggetto del presente provvedimento: Borgo San Lazzaro nel Comune di Serre, rimasto chiuso nella giornata del 31 dicembre 2016; Caggiano nel Comune di Caggiano, rimasto chiuso nella giornata del 31 dicembre 2016; Santa Barbara nel

Comune di Ceraso, rimasto chiuso nella giornata del 30 dicembre 2016; Fonte nel Comune di Roccadaspide, rimasto chiuso nella giornata del 29 dicembre 2016; Rodio nel Comune di Pisciotta, rimasto chiuso nella sola giornata del 29 dicembre 2016; Capitello, nel Comune di Ispani, rimasto chiuso nella sola giornata del 29 dicembre 2016 (ad eccezione dell'Ufficio "Caggiano", sono tutti uffici c.d. "monoperatore").

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte ha inteso avvalersi solo in parte di tale facoltà con riferimento alle sole violazioni relative agli altri 8 uffici postali oggetto di contestazione;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito compiuto dalla Società comporta la violazione di un obbligo che riguarda un aspetto imprescindibile del servizio universale. La norma violata, nel richiamare il principio della continuità, è volta ad evitare qualsiasi ingiustificata interruzione nella fornitura del servizio postale sul territorio. Principio questo indefettibile che deve essere rispettato da tutti i fornitori di servizi e maggior ragione dal fornitore del servizio universale che deve in tutti i modi evitare possibili disagi all'utenza. Ed è proprio il disagio provocato all'utenza attraverso la violazione del principio di continuità del servizio che deve essere utilizzato per definire la gravità della violazione e, conseguentemente, determinare l'importo della sanzione.

Per il primo ed unico giorno di chiusura la sanzione può esser determinata nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

#### **B. Opera svolta dall'agente**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, la Società sembra aver agito nel convincimento - errato - della legittimità del proprio operato. È la Società stessa che, sul presupposto di un'impostazione non condivisibile, ha finito per assumersi la responsabilità indicando analiticamente tutte le chiusure effettivamente verificatesi.

#### **C. Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Società, per natura e funzioni svolte è dotata di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente, ed in particolare assicurando una corretta interpretazione ed applicazione delle norme.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente (peraltro il maggior operatore postale del Paese per dimensione e fatturato), le stesse sono tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria già indicata.

RITENUTO che l'ufficio postale di Borgo San Lazzaro è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Caggiano è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31) e quindi, nonostante l'ufficio sia unico presidio di comune, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Fonte è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Rodio è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Santa Barbara è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Capitelli è rimasto chiuso per n.1 giorno nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29) e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'unico giorno di chiusura dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ACCERTA**

che la Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, ha violato l'art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b)*, comma 8 *lett d)*, d.lgs. 261/1999, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 1 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 per la chiusura:

- a) per n.1 giorno dell'UP di Borgo San Lazzaro nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31);
- b) per n. 1 giorno dell'UP di Caggiano, unico presidio, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 31);
- c) per n. 1 giorno dell'UP di Fonte, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29);
- d) per n. 1 giorno dell'UP di Rodio, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29);
- e) per n. 1 giorno dell'UP di Santa Barbara, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 30);
- f) per n. 1 giorno lavorativo dell'UP di Capitello, nel mese di dicembre 2016 (il giorno 29);

### **ORDINA**

alla Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di pagare quale sanzione amministrativa la somma:

- a) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Borgo San Lazzaro;
- b) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Caggiano, unico presidio di Comune;
- c) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Fonte;
- d) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Rodio;
- e) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Santa Barbara;
- f) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la chiusura dell'ufficio di Capitello;

La somma complessiva della sanzione amministrativa è quindi di euro 30.000,00 (trentamila/00).

### **INGIUNGE**

alla Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 310/17/CONS* ", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento,

sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.310/17/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL COMMISSARIO RELATORE  
Mario Morcellini

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi